

626.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Situazione dei lavoratori socialmente utili occupati nel progetto catasto urbano)	7
Missioni valevoli nella seduta del 23 novembre 1999	3	(Sezione 3 – Costruzione a Chieti di immobili da destinare a sede di uffici finanziari) ..	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Istituzione di un marchio doc per la sicurezza stradale)	10
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	(Sezione 5 – Ritardi nella realizzazione di opere portuali a Gioia Tauro)	10
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 6 – Illuminazione delle gallerie stradali)	11
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	6		
Atti di controllo e di indirizzo	6		
Interrogazioni	7	Proposte di legge costituzionale nn. 168-226-1605-2003-2951-3327-3932-4601-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892	12
(Sezione 1 – Ispezioni del Ministero delle finanze sui CAF – centri di assistenza fiscale)	7	(Sezione 1 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	12, 17

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 23 novembre 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Benetti, Detomas, Diliberto, Dini, D'Ippolito, Fassino, Ferrari, Jervolino Russo, Li Calzi, Mangiacavallo, Mariani, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pezzoli, Pezzoni, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rossetto, Oreste Rossi, Ruberti, Scoca, Sinisi, Solaroli, Trantino, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Benetti, De Francis, Detomas, Diliberto, Dini, D'Ippolito, Fabris, Fassino, Ferrari, Jervolino Russo, Li Calzi, Mangiacavallo, Mariani, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pezzoli, Pezzoni, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rossetto, Oreste Rossi, Ruberti, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Trantino, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 22 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MIGLIORI: « Disposizioni in materia di trattamento economico di talune categorie di personale scolastico in quiescenza » (6580);

FILOCAMO: « Istituzione della provincia della Locride (6581).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72, del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CALDERISI ed altri: « Norme sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale » (6533) [*Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*];

II Commissione (Giustizia):

MARTINO ed altri: « Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati » (6159) (*Parere della I Commissione*);

MARTINO ed altri: « Modifiche agli articoli 303 e 304 del codice di procedura penale, concernenti i termini della custodia cautelare » (6163) (*Parere della I Commissione*);

MARTINO ed altri: « Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di separazione delle carriere dei magistrati » (6166) (*Parere della I Commissione*);

MARTINO ed altri: « Modifiche all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati » (6172) (*Parere della I Commissione*);

MARTINO ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile e al codice di procedura penale in materia di perentorietà dei termini processuali » (6176) (*Parere della I Commissione*);

CONTI e GRAMAZIO: « Modifiche all'articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione » (6513) (*Parere della I Commissione*);

IV Commissione (Difesa):

MARTINO ed altri: « Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza » (6168) (*Parere delle Commissioni I, II, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*);

V Commissione (Bilancio):

« Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria » (6498) (*Parere delle Commissioni I, II, III e X*);

VI Commissione (Finanze):

MARTINO ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente il sostituto d'imposta » (6162) (*Parere delle Commissioni I e V*);

RABBITO ed altri: « Disciplina del trust » (6547) (*Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), III, V, X e XII*);

XI Commissione (Lavoro):

MARTINO ed altri: « Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di gestione delle agenzie di collocamento » (6160) (*Parere della I Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*);

MARTINO ed altri: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio » (6164) (*Parere delle Commissioni I e V*);

MARTINO ed altri: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare » (6165) (*Parere delle Commissioni I e V*);

MARTINO ed altri: « Modifiche al testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » (6169) (*Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII*);

MARTINO ed altri: « Nuove disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato » (6170) (*Parere delle Commissioni I, II e X*);

MARTINO ed altri: « Abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, recante riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale » (6171) (*Parere delle Commissioni I e V*);

MARTINO ed altri: « Abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, in materia di contratti di lavoro a tempo parziale » (6173) (*Parere delle Commissioni I, V e X*);

MARTINO ed altri: « Abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di vincoli al licenziamento nelle imprese con più di quindici dipendenti » (6174) (*Parere delle Commissioni I, II, X e XIII*);

MARTINO ed altri: « Abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante disposizioni in materia di estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali » (6175) (*Parere delle Commissioni I e V*);

CORDONI ed altri: « Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro nelle cave di marmo delle Alpi Apuane » (6475) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XII e XIV*;

GIACCO ed altri: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'erogazione delle pensioni di reversibilità ai familiari conviventi di handicappati gravissimi (6517) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XII*;

XII Commissione (Affari sociali):

MARTINO ed altri: « Modifiche all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di libera scelta della forma di assistenza sanitaria » (6161) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

MARTINO ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura » (6167).

**Trasmissione dal ministro
dei trasporti e della navigazione.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera del 18 novembre 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CALDEROLI ed altri n. 9/5267/64, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1998, concernente la prosecuzione dei lavori della metropolitana leggera della Valle Brembana e della Val Seriana.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale-Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

**Trasmissioni dal ministro
degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 19 novembre 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'impegno assunto in risposta all'interrogazione DELMASTRO DELLE VEDOVE n. 3-02789 nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 1999, concernente la restituzione dell'oro italiano prelevato durante il regime nazionalsocialista.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale-Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) e alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) competenti per materia.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 19 novembre 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea MUSSI ed altri n. 6-00078, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 26 marzo 1999 e MUSSI ed altri n. 6-00091, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 19 maggio 1999, concernenti le iniziative di pace nei Balcani.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale-Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 19 novembre 1999, ha trasmesso — in base alla delega a lui attribuita, congiuntamente al ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 21 ottobre 1999 — ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una

ordinanza del 19 novembre 1999, in merito agli scioperi proclamati per il periodo dal 22 al 26 novembre nel settore dei servizi gestiti dall'ENEL Spa.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 22 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la relazione sullo stato della montagna, relativa all'anno 1999 (doc. XCV, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 12 novembre 1999, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 29 ottobre 1999, riguardante il riconoscimento giuridico dei comitati locali della Croce rossa italiana.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 dicembre 1999. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 dicembre 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Ispezioni del Ministero delle finanze sui CAF – centri di assistenza fiscale)

A) Interrogazione:

GIANCARLO GIORGETTI, BALOCCHI, STUCCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, prevede in capo al Ministro delle finanze la facoltà di disporre ispezioni, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, presso la sede e gli uffici periferici dei centri di assistenza fiscale per controllare la regolarità dell'operato dei centri stessi ovvero l'osservanza delle disposizioni indicate nell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 —:

quale sia il numero di ispezioni effettuate nel corso degli anni 1997 e 1998, suddiviso per singolo centro di assistenza fiscale;

con quale criterio le ispezioni siano state condotte;

quale esito abbiano riportato le suddette ispezioni e, riscontrate anomalie, quali provvedimenti siano stati adottati in termini di sanzioni comminate agli stessi Caf;

quale comportamento intenda adottare in merito ai controlli e alle ispezioni

sull'attività dei Caf relativi all'anno in corso. (3-03840)

(20 maggio 1999)

(Sezione 2 – Situazione dei lavoratori socialmente utili occupati nel progetto catasto urbano)

B) Interrogazioni:

CENTO. — *Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 5 luglio 1999 i lavoratori socialmente utili appartenenti al Progetto catasto urbano di Roma hanno tenuto un'assemblea presso la sede di via Ciamarra, 139, al fine di discutere la propria situazione lavorativa e la richiesta di proroghe del proprio progetto di lavoro e, in prospettiva, di assunzione stabile presso il ministero delle finanze;

in tutta Italia i lavoratori socialmente utili impegnati nel progetto catasto urbano sono circa 1800;

lo stesso ministero delle finanze ha più volte rilevato una carenza di personale, circa 3000 geometri, presso gli uffici tecnici erariali;

più volte è stata dichiarata da parte dei rappresentanti del ministero la disponibilità di una proroga del suddetto progetto fino al 31 dicembre 1999 e di un'ulteriore proroga di altri dodici mesi fino al 31 dicembre 2000;

il ministero delle finanze ha più volte in diverse sedi dichiarato la propria soddisfazione per la quantità e la qualità del lavoro effettuato dai lavoratori socialmente utili impegnati nel progetto catasto urbano;

a poche settimane dalla scadenza del progetto è necessario dare una risposta definitiva sulla possibilità di proroga, comunque necessaria sia per le carenze di personale presso il ministero delle finanze sia per il lavoro ancora da svolgere per il progetto catasto —:

quali iniziative intendano intraprendere per garantire la proroga del Progetto catasto urbano e comunque dell'impiego di 1800 lavoratori socialmente utili già impegnati presso il ministero delle finanze.

(3-04019)

(6 luglio 1999)

CANGEMI. — *Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori socialmente utili impegnati nel « Progetto catasto » sono circa 1800;

lo stesso ministero delle finanze ha dichiarato che presso gli uffici tecnici erariali esiste una carenza di personale pari a circa 3000 geometri;

rappresentanti del ministero delle finanze hanno dichiarato la disponibilità a giungere ad una proroga del « Progetto catasto » non solo fino al 31 dicembre 1999 ma al 31 dicembre 2000;

i lavoratori socialmente utili impegnati nel « Progetto catasto » hanno svolto un lavoro eccellente unanimemente riconosciuto;

tra poche settimane scade il termine del « Progetto catasto » ed è urgente ed improrogabile dare una risposta certa sulla proroga che resta necessaria a causa della mole di lavoro ancora inevaso per le note carenze del ministero delle finanze —:

se non ritengano necessario e improrogabile garantire la proroga del « Progetto catasto » che impiega circa 1800 lavoratori, fino al 31 dicembre 2000. (3-04032)

(9 luglio 1999)

(Sezione 3 — Costruzione a Chieti di immobili da destinare a sede di uffici finanziari)

C) Interrogazione:

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con l'atto di sindacato ispettivo 5-01596 pubblicato nell'allegato B ai resoconti della seduta del 12 febbraio 1997, il sottoscritto rappresentava la situazione esistente in Chieti relativamente agli uffici finanziari, ubicati in immobili dislocati in zone diverse della città, con conseguente difficile accesso da parte delle utenze, e faceva altresì presente che gli stessi edifici erano in cattivo stato di manutenzione, carenti delle norme di cui alla legge n. 626/94. I direttori di quegli uffici avevano più volte fatto presente al ministero la difficoltà con la quale veniva svolto il quotidiano lavoro per la insufficienza e l'angustia dei locali, che rendevano difficile anche la formazione di archivi;

l'interrogante, nella predetta interrogazione, ricordava che, probabilmente per rimuovere questo stato di cose, il Ministro delle finanze dell'epoca stipulò nel 1986 con la Difim finanziaria immobiliare Srl un contratto di vendita di cosa futura, riguardante l'acquisto di un costruendo complesso immobiliare da destinare a sede degli uffici finanziari e a caserma della guardia di finanza di Chieti, e chiedeva di conoscere i motivi per i quali, dopo undici anni, non vi sia cenno di inizio della realizzazione del complesso che dovrebbe accogliere tutti gli uffici finanziari e se quel prospettato investimento — di cui la città di Chieti sente la necessità — sia stato abbandonato per riscontrate irregolarità

o per semplice pigrizia e, in caso di irregolarità, quali siano e a chi debbano essere addebitate;

la risposta del Ministro, resa in VIII Commissione il 25 settembre 1997, esponeva una serie di ombre che erano calate nel tempo sulla vicenda:

a) il parere (anzi i pareri) del consiglio superiore dei lavori pubblici molto dubbiosi in ordine alla sistemazione idraulica e geotecnica dell'area stessa;

b) il parere negativo del Consiglio di Stato in merito al percorso acquisitivo scelto;

c) il giudizio della sezione di controllo della Corte dei conti, III collegio, che evidenziava l'illegittimità, nel caso di specie, dell'utilizzo del negozio giuridico di cui all'articolo 1472 codice civile in quanto « il contratto di cosa futura comporta una serie di procedure atipiche che inducono a ritenere che il sistema prescelto sia in realtà rivolto a dissimulare un contratto di appalto, così eludendo non soltanto la normativa interna, ma anche quella comunitaria in materia di opere pubbliche »;

la risposta del Ministro andava a concludersi facendo presente che il competente dipartimento del territorio ha impartito specifiche istruzioni all'ufficio tecnico erariale di Chieti disponendo di « assumere ogni impegno a porre in essere ogni iniziativa volta a proseguire l'iter acquisitivo a condizione che la società Difim dimostri di essere in possesso delle necessarie concessioni edilizie ecc. »;

era chiaro, almeno così pare all'interrogante, il senso della risposta del Ministro: esisteva il desiderio — visti i precedenti — di « valutare la possibilità di dare inizio a una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'appalto dei lavori pubblici volti alla realizzazione del complesso immobiliare di che trattasi, previa acquisizione delle aree (anche mediante interventi espropriativi) », ma forse coesisteva anche la preoccupazione che sarebbe risultato difficile per l'amministrazione defilarsi dagli impegni assunti, per i quali erano già

stati spesi dall'erario lire 250.000.000 per spese tecniche (studi di fattibilità), per cui furono impartite le soprariportate « specifiche istruzioni » al dipartimento del territorio, che, a sua volta, dava agli uffici periferici disposizioni perché assumessero « ogni impegno e ogni iniziativa a proseguire l'iter acquisitivo »;

il Ministro interrogato conosce già che il servizio del genio civile della giunta regionale d'Abruzzo, ha rilasciato il 27 maggio 1999, prot. n. 3115, autorizzazione ex articolo 2 legge n. 64 del 1974, alla edificazione del complesso immobiliare da destinare a sede degli uffici finanziari e a comando della guardia di finanza. La edificabilità è stata altresì approvata dal Presidente della giunta regionale Abruzzo il 3 dicembre 1997 (Bollettino ufficiale regione Abruzzo del 23 dicembre 1997, n. 20), perciò le necessarie formalità di carattere urbanistico a cantierare i lavori sono state definite, salve notizie in contrario, sconosciute al sottoscritto;

il Ministro interrogato conosce altresì l'esistenza dell'atto 31 marzo 1998, dell'Ute di Chieti che valutava, come richiestogli, il valore del complesso —:

quali siano le definitive determinazioni in ordine alla necessità di consegnare agli uffici finanziari di Chieti strutture efficienti e, più specificatamente, come intenda il Ministro muoversi e in quali tempi — viste le urgenze — per pervenire alla realizzazione dell'opera;

se ritenga di dare inizio a una « nuova procedura ad evidenza pubblica per l'appalto dei lavori di che trattasi previa acquisizione delle aree anche mediante interventi espropriati » o se invece ritenga di concludere il rapporto con la Difim finanziaria immobiliare e a quale prezzo di vendita e come debba essere apprezzata nel contratto di vendita di cosa futura, ove fu fissato il prezzo di lire 28.500.000.000, salve rivalutazioni, la stima dell'Ute di Chieti;

se infine tale stima sia stata notificata alla Difim;

quali tempi, in conclusione, possono essere previsti per attivare il cantiere per la realizzazione dell'opera. (3-04126)

(28 luglio 1999)

(Sezione 4 – Istituzione di un marchio doc per la sicurezza stradale)

D) Interrogazione:

VOLONTÈ, TERESIO DELFINO, GRILLO e TASSONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

le sue valutazioni sulla iniziativa promossa dal sottosegretario Fabris, che prevede di istituire il marchio « Doc » per la sicurezza stradale chiamando come componenti della commissione diversi nomi della cultura, dello spettacolo, dello sport e del giornalismo;

se non ritenga che tale iniziativa ponga la sicurezza stradale, che riguarda la vita umana, sullo stesso piano del lancio pubblicitario di un detersivo qualsiasi trattando i giovani come qualcosa e non come qualcuno;

se non intenda correggere urgentemente l'impostazione pubblicitaria già avviata dal ministero. (3-04451)

(15 ottobre 1999)

(Sezione 5 – Ritardi nella realizzazione di opere portuali a Gioia Tauro)

E) Interrogazione:

LAMACCHIA, SANZA, STAJANO, SARACA e TASSONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il porto di Gioia Tauro, che deve essere basato sulla polifunzionalità delle attività, in considerazione anche degli ingenti investimenti pubblici in tale area, non ha ancora un piano regolatore;

il *master plan*, che è uno strumento programmatico sostitutivo, prevede che il porto di Gioia Tauro ospiti attività legate al traffico dei *containers* e a tutte le attività connesse alla esistenza di un deposito costiero di oli minerali e gpl, considerata l'ottima posizione del porto nel cuore del Mediterraneo;

non esiste fino ad oggi nei porti della Calabria la possibilità di effettuare rifornimento alle navi che attraccano o transitano, costringendole alle operazioni di *bunkeraggio* fuori dalle coste calabresi e addirittura in porti non italiani (ad esempio Malta), sottraendo pertanto al nostro Paese ricchezza ed opportunità di lavoro;

con istanza del 26 aprile 1995 la Società petrolifera Gioia Tauro Srl ha chiesto al ministero dell'industria la concessione ad installare un deposito costiero di oli minerali e gpl della capacità di 47.383 metri cubi nell'ambito del canale industriale di Gioia Tauro;

il Ministro dell'industria in data 15 febbraio 1997 ha rilasciato decreto di concessione n. 18227 dopo aver acquisito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1994, i pareri favorevoli del ministero delle finanze, del ministero dei trasporti e della navigazione, del ministero della difesa, del comune di Gioia Tauro, della giunta regionale della Calabria;

contestualmente, la Società petrolifera Gioia Tauro, come previsto dal codice della navigazione, ha presentato in data 28 febbraio 1995 e in data 3 marzo 1995 istanza alla capitaneria di porto di Reggio Calabria per ottenere in concessione, per la durata di venti anni, un'area di metri cubi 64.300 per la realizzazione di un deposito costiero della capacità di 47.375 metri cubi, in quanto la realizzazione del deposito era prevista su area demaniale;

in data 11 giugno 1997 è stato sottoscritto tra la capitaneria di porto di Reggio Calabria e la Società petrolifera Gioia Tauro un atto di sottomissione per il ri-

lascio dell'area demaniale di 64 mila metri quadrati per la realizzazione del deposito;

in data 2 febbraio 1998 il sindaco di Gioia Tauro ha convocato apposita Conferenza di servizi da utilizzare anche come strumento sostitutivo del piano regolatore ai fini del rilascio della licenza edilizia;

in sede di riunione presso il comitato per lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, alla presenza del Presidente e di tutte le amministrazioni, è stato identificato il punto del porto in cui realizzare l'attracco delle navi destinate al deposito;

la società titolare delle concessioni per la realizzazione del deposito ha dichiarato la massima disponibilità a liberare l'attracco da navi petrolifere nei momenti di coincidente presenza di grandi navi *containers*;

alla luce di quanto sopra esposto, il realizzando deposito costiero nel porto di Gioia Tauro è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti e rispetta i più severi *standards* di sicurezza;

l'Ispettore di zona, individuato dal consiglio superiore dei lavori pubblici come organo addetto al controllo di indagini geotecniche e geognostiche richieste alla società nella seduta del 29 luglio 1998, pur avendo ricevuto tali indagini in data 15 ottobre 1998 e nonostante le ripetute sollecitazioni dell'autorità portuale di Gioia Tauro, solo in data 16 luglio 1999 ha eccepito sulle indagini effettuate osservazioni non di carattere tecnico, ma sull'*iter* procedurale;

la direzione generale delle opere marittime del ministero dei lavori pubblici finora non si è ancora espressa sulla comunicazione dell'Autorità portuale di Gioia Tauro del 13 maggio 1999, n. 858, in merito al progetto esecutivo del punto di attracco su cui si era già favorevolmente espresso sullo studio di fattibilità il consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 29 luglio 1999 —:

se il Governo ritenga opportuno effettuare adeguate indagini per accertare eventuali responsabilità dell'ispettore di zona individuato dal consiglio superiore dei lavori pubblici della direzione generale delle opere marittime del ministero dei lavori pubblici, dal momento che tale comportamento omissivo nell'approvazione del progetto di attracco di navi dirette al realizzando deposito determina, ad avviso degli interroganti, gravissime ripercussioni sullo sviluppo del porto di Gioia Tauro, inteso a promuovere la polifunzionalità, e non è da escludere in futuro che una diversa piattaforma di transito delle navi *containers* potrebbe eliminare la rotta di Gioia Tauro, e in tal caso la monofunzionalità annullerebbe l'economicità dello scalo;

se la presenza di altri operatori nel porto con attività diversificate otterrebbe maggiori controlli da parte delle autorità competenti, anche alla luce dei recenti incresciosi eventi di traffico illecito.

(3-04339)

(30 settembre 1999)

(Sezione 6 - Illuminazione delle gallerie stradali)

F) Interrogazione:

SIMEONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

quali iniziative intendano adottare, con la massima tempestività, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, al fine di rendere congruo ed adeguato il livello di funzionalità e di efficacia dei dispositivi di illuminazione nelle gallerie destinate al traffico veicolare su tutta la rete stradale ed autostradale italiana, in considerazione del fatto che gli stessi, in moltissimi casi, risultano assolutamente insufficienti a garantire accettabili *standard* di sicurezza.

(3-04239)

(15 settembre 1999)

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO E CORLEONE; CAVERI; SORO; BONO ED ALTRI; ZELLER ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; SCHMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SODA; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892)

(A.C. 168 — sezione 1)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:

« Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano »;

b) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: « regionali e » sono soppresse;

c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale

durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica »;

d) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo »;

e) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 ed il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;

f) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra

i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento »;

g) all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: « il vice Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « i vice Presidenti »;

h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali sciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali »;

i) al terzo comma dell'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al

gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale »;

l) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione dei nuovi componenti »;

m) all'articolo 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Giunta provinciale e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta provinciale, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum sulle leggi della Provincia. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta provinciale se eletto a suffragio universale e diretto.

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali previste al secondo e al terzo comma non sono sottoposte al visto di cui al primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità

costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi di cui al secondo comma sono sottoposte a *referendum* provinciale la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale ».

n) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Giunta provinciale e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo

giorno della proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta provinciale in carica »;

o) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

« ART. 48-*bis*. — I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 48-*ter*. — Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano »;

p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 »;

q) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

« ART. 49-*bis*. — Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Giunta provinciale. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta provinciale, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

r) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice

Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alle rappresentanze proporzionali. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale »;

s) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili »;

t) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« ART. 60. Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali »;

u) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pub-

blici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino »;

v) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« ART. 103. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro un mese.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

z) all'articolo 104, le parole: « Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo quanto disposto dall'articolo 103 ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Giunta provinciale è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e

del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia stata approvata la legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Giunta provinciale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Le liste circoscrizionali e le liste regionali previste da tali disposizioni sono presentate nell'unica circoscrizione coincidente con il territorio della Provincia e assumono, rispettivamente, la denominazione di liste circoscrizionali e liste provinciali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta provinciale i capilista delle liste provinciali. A questa elezione non si applica la disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. È proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito provinciale. Il Presidente della Giunta provinciale fa parte del Consiglio provinciale. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a

quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale provinciale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista provinciale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico provinciale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale provinciale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio provinciale. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la legislazione della regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Consiglio regionale.

4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: Trentino-Alto Adige con le seguenti: Trentino-Alto Adige/Südtirol

Conseguentemente, alla lettera a) premettere la seguente:

0a). Nel titolo e ovunque ricorrono le parole: « Trentino-Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « Trentino-Alto Adige/Südtirol »

4. 81. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: Trentino-Alto Adige aggiungere la seguente: Südtirol.

4. 16. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) le parole: « Presidente della Giunta Regionale », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

0a-bis) le parole: « Presidenti delle giunte provinciali » e « Presidente della Giunta Provinciale », ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Presidenti delle Province » e « Presidente della Provincia »;

0a-ter) al primo comma dell'articolo 36, dopo le parole: « è composta del Presidente » sono aggiunte le seguenti: « della Regione, che la presiede, »;

0a-quater) all'articolo 47, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Provincia ».

4. 136. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al primo comma dell'articolo 4, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica ».

4. 137. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ».

* **4. 42.** Detomas, Boato, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ».

* **4. 85.** Pistelli.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ».

* **4. 103.** La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **4. 3.** Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **4. 13.** Migliori, Menia, Armaroli, Anedda, Nania, Fragalà, Selva.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **4. 17.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) all'articolo 25, secondo comma, la parola: « 70 » è sostituita dalla seguente: « 30 »;

b) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di membro del Consiglio provinciale, ovvero del Parlamento europeo »;

c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: « ART. 48. Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di 35 consiglieri e dura in carica cinque anni.

Le leggi per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano e del Consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) sopprimere le lettere h), l) e n);

b) alla lettera q) sopprimere il sesto capoverso.

4. 15. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) All'articolo 25 è soppresso il quarto comma.

4. 79. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: « diritto elettorale attivo » sono inserite le seguenti: « in Provincia di Bolzano ».

a-ter) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole « elezioni regionali » sono sostituite dalle seguenti: « elezioni dei Consigli provinciali »

a-quater) all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l'esercizio del diritto elettorale in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. »

4. 43. Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »; conseguentemente al secondo periodo del medesimo comma, sono soppresse le parole « quadriennale » e « nel quadriennio » e, al terzo periodo, sono soppresse le parole: « durante il quadriennio ».

4. 44. Frattini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **4. 4.** Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **4. 18.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **4. 78.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) l'articolo 25, quarto comma, è abrogato;

4. 11. Migliori, Armaroli, Menia, Anedda, Nania, Selva, Fragalà, Mitolo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il quarto comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Nella Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. Nella Provincia autonoma di Trento tale periodo è ridotto a sei mesi. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta nel territorio della rispettiva provincia è iscritto, ai fini della elezione dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel periodo, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 63 sino al compimento del periodo prescritto l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza. »

4. 86. Calderisi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le parole: « regionali e » sono soppresse con le seguenti: la parola : « regionali » è sostituita dalla seguente: « regionale ».

4. 84. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Caveri.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 19. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso Art. 27 con il seguente:

« ART. 27 - Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della giunta regionale in carica ».

4. 80. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 27, secondo comma, sostituire le parole: Presidente della Giunta Regionale con le seguenti: Presidente della Regione.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Presidente della Giunta Regionale con le seguenti: Presidente della Regione.

4. 138. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 77. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4. 76. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: l'articolo 29,

4. 12. Migliori, Menia, Selva, Anedda, Nania, Mitolo, Armaroli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ed il secondo comma dell'articolo 38.

4. 20. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera f), sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana, nonché due vicepresidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua tedesca e tra quelli del gruppo di lingua ladina. Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico tedesco che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale Presidente diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente fino allo scioglimento del Consiglio. Il Presidente ed i vicepresidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età. »

4. 91. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis). La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Le liste regionali sono formate nel rispetto del principio dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

4. 37. Matranga., De Luca, Prestigiacomo, Stagno d'Alcontres, Armosino, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **4. 21.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **4. 75.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

- ** **4. 74.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

- ** **4. 150.** Pistelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

- 4. 73.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma , lettera l), capoverso, sostituire le parole: dei nuovi componenti con le seguenti: del nuovo Consiglio provinciale.

- 4. 170.** La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis). Il Presidente della Giunta provinciale di Trento è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale; nomina gli assessori, tra cui un vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

- 4. 87.** Calderisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

- 4. 72.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica

- * **4. 44-bis.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

- * **4. 117.** La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.

- 4. 22.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: assoluta dei suoi componenti aggiungere le seguenti: ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, con votazione per gruppi linguistici e con la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico.

- 4. 92.** Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente,.

- * **4. 45.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente,.

- * **4. 106.** La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della Giunta provinciale *con le seguenti:* Presidente della Provincia.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Presidente della Giunta provinciale *con le seguenti:* Presidente della Provincia.

sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Presidenti delle giunte provinciali *con le seguenti:* Presidenti delle Province.

4. 139. La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sulle leggi della Provincia *con le seguenti:* provinciale abrogativo, propositivo e consultivo

* **4. 46.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sulle leggi della Provincia *con le seguenti:* provinciale abrogativo, propositivo e consultivo.

* **4. 107.** La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

4. 151. La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso lo Statuto deve prevedere l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi di Presidente, assessore e consigliere provinciale per le persone condannate in via definitiva per reati di corru-

zione, concussione, malversazione e peculato.

4. 134. Gardiol.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio provinciale è comunque sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.

4. 140. Boato

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

4. 152. La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La maggioranza assoluta dei componenti non è richiesta qualora le disposizioni della legge disciplinano esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

4. 47. Boato, Detomas, Olivieri, Schmid

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le leggi provinciali promuovono l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

* **4. 133.** Serafini, Albanese, Bartolich, Biricotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Maura Cosutta, Debiasio Calimani, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Moroni, Parenti, Pistone, Pivetti, Pozza Tasca, Procacci, Rizza, Sbarbati, Servodio, Signorino, Stanisci, Valetto Bitelli.

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le leggi provinciali promuovono l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

* **4. 135.** Debiasio Calimani, Bartolich, Biricotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Rizza, Serafini, Signorino, Stanisci.

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni del successivo articolo 56.

4. 105. Frattini.

Al comma 1, lettera m), terzo capoverso, sostituire le parole: non sono sottoposte al visto di cui al primo comma dell'articolo 55 *con le seguenti:* non sono comunicate al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55.

4. 171. La Commissione.

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, aggiungere le parole: Qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale.

4. 125. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Provincia o un quinto dei componenti il Consiglio provinciale.

4. 88. Calderisi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

4. 155. La Commissione.

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, con votazione per gruppi linguistici e con la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico.

4. 95. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Parimenti non si fa luogo al *referendum* di cui al presente comma qualora le disposizioni della legge disciplinano esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni. Alla legge che disciplina il *referendum* provinciale non si applica il primo periodo del presente comma.

4. 48. Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

4. 71. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera n), sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Un seggio del collegio provinciale di Bolzano è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni ladini di Marebbe, San Martino in Badia, La Valle,

Badia, Corvara, Selva di Val Gardena, Santa Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine di Sureghes, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, ferma restando la garanzia di un rappresentante ladino nel collegio provinciale unico. Ambedue i seggi sono attribuiti secondo le norme stabilite con legge regionale.

4. 94. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera n), secondo capoverso, sostituire le parole: La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce *con le seguenti:* Le leggi per l'elezione dei Consigli provinciali di Bolzano e di Trento garantiscono.

Conseguentemente, sopprimere il terzo capoverso.

4. 9. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera n), sostituire il terzo capoverso con il seguente: La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento garantisce e disciplina la rappresentanza del gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, coincidente con il territorio dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei.

4. 23. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera n), sostituire il terzo capoverso con il seguente: Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei e dei comuni di lingua tedesca della valle di Fersina (Fierozzo, Palù del Fersina, Frassilongo) e di Luserna, ed è attribuito con sistema maggioritario.

4. 98. Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

4. 70. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera o), capoverso Art. 48-ter, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge nel suo seno il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca, nonché due vicepresidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua italiana e tra quelli del gruppo di lingua ladina. Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico italiano che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale Presidente diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente fino allo scioglimento del Consiglio. Il Presidente ed i vicepresidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età. »

4. 93. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera p), sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 49 - Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano, il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice-Presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

Sono eletti alla carica di Presidente e vice-Presidente i consiglieri designati dai rispettivi gruppi linguistici.

Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione prevista dall'ar-

titolo 33 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa.

4. 69. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

4. 68. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera q), sopprimere il secondo capoverso.

4. 24. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera q), terzo capoverso, sopprimere le parole: , salvo i casi di urgenza,.

4. 25. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera q), settimo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o gravi violazioni di legge.

4. 26. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera q), settimo capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla Costituzione o aggiungere le seguenti: reiterate e.

4. 120. La Commissione.

Al comma 1, lettera q), settimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

4. 27. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

4. 67. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera r), primo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Consiglio.

4. 28. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 50, secondo comma, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Tali componenti sono proposti da uno o più gruppi consiliari purché vi sia l'intesa dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente a coloro che dichiarano di sostenere la Giunta provinciale.

4. 156. (Terza formulazione) La Commissione.

Al comma 1, lettera r), secondo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, con votazione per gruppi linguistici e con la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico.

4. 96. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera r), secondo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , purché non oltre la metà di essi appartenga ad un medesimo gruppo linguistico.

4. 89. Frattini.

Al comma 1, lettera r), terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

4. 100. Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 50, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: alle rappresentanze proporzionali con le seguenti: alla rappresentanza proporzionale.

4. 157. La Commissione.

Al comma 1, lettera r), quarto capoverso, sopprimere le parole: , l'impedimento permanente, la morte.

* **4. 10.** Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera r), quarto capoverso, sopprimere le parole: , l'impedimento permanente, la morte.

* **4. 49.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, lettera r), quarto capoverso, sopprimere le parole: , l'impedimento permanente, la morte.

* **4. 108.** La Commissione.

Al comma 1, lettera r), quarto capoverso, sopprimere la parola: volontarie.

4. 123 La Commissione.

Al comma 1, lettera s), capoverso, sostituire le parole: dell'articolo 37, in quanto compatibili con le seguenti: degli articoli 37, 38 e 39.

4. 66. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere, la seguente:

s-bis) L'articolo 55 del decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

4. 29. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

4. 65. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera t), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con legge provinciale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi provinciali.

4. 30. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

4. 64. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera u), capoverso, dopo la parola: collegiali aggiungere le seguenti: della provincia autonoma di Bolzano e.

4. 101. Giovanardi, Peretti.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere le seguenti:

u-bis) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale ».

u-ter) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

« ART. 102. - Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palú del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mo-

cheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca ».

* **4. 50.** Detomas, Boato, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere le seguenti:

u-bis) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale ».

u-ter) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

« ART. 102. - Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palú del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca ».

* **4. 86-bis.** Pistelli.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere le seguenti:

u-bis) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua ita-

liana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale ».

u-ter) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

« ART. 102. - Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palú del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca ».

* **4. 110.** La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

u-bis) il primo ed il secondo comma dell'articolo 91 sono sostituiti dai seguenti: « I componenti della Sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 30 del presente Statuto devono appartenere a tutti e tre i gruppi linguistici.

Al gruppo ladino è riservato almeno un componente ed il restante numero è suddiviso in parti uguali fra i gruppi linguistici italiano e tedesco ».

4. 102. Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

u-bis) il primo comma dell'articolo 102 è sostituito dal seguente: « La popolazione ladina della Regione e quelle mochena e cimbra dei comuni Fierozzo, Fras-

silongo, Palè del Fersina e Luserna hanno diritto alla sviluppo ed al sostegno della lingua e della cultura, delle proprie iniziative ed attività di stampa, radio TV e ricreative, nonché al rispetto ed alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse anche in collegamento con le altre aree culturali ladine e tedesche ».

4. 90. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

4. 63. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera v), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le proposte formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, la relativa votazione sarà per gruppi linguistici.

4. 97. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera v), sopprimere il terzo capoverso.

4. 31. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera v), terzo capoverso, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

4. 32. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera v), terzo capoverso, sostituire le parole: un mese con le seguenti: due mesi.

4. 121. La Commissione.

Al comma 1, lettera v), dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente: Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Ca-

mere ed il parere del Consiglio regionale o di uno dei Consigli provinciali sia contrario, il Presidente della Giunta regionale o provinciale relativa può indire referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

4. 82. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, lettera v), dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente: Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni, o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

4. 83. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

4. 62. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui all'articolo 47 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, come modificato dalla presente legge costituzionale, per l'elezione degli organi delle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi gli articoli 48, 49, 50 e 51 dello statuto previgenti la presente legge costituzionale e, in quanto compatibile, la vigente legislazione regionale per l'elezione del consiglio regionale.

4. 14. Pistelli, Palma.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Nella Provincia autonoma di Bolzano *con le seguenti:* Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 99. Peretti, Galati, Giovanardi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

* **4. 6.** Teresio Delfino, Volontè.

Sopprimere i commi 2 e 3.

* **4. 7.** Mario Pepe, Pistelli.

Sopprimere i commi 2 e 3.

* **4. 33.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

** **4. 34.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

** **4. 38.** Frattini.

Sopprimere il comma 2.

** **4. 58.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armadori.

Sopprimere il comma 2.

** **4. 130.** Moroni.

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere la parola: volontarie.

4. 122 La Commissione.

Al comma 2, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Giunta provinciale avvenga

dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Giunta provinciale tra i propri componenti.

* **4. 51.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 2, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Giunta provinciale avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Giunta provinciale tra i propri componenti.

* **4. 109.** La Commissione.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 39. Frattini.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige *aggiungere le seguenti:* come modificato dalla presente legge costituzionale,

* **4. 52.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige *aggiungere le seguenti:* come modificato dalla presente legge costituzionale,

* **4. 111.** La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

** **4. 35.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 3.

** **4. 40.** Frattini.

Sopprimere il comma 3.

- ** 4. 59.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Sopprimere il comma 3.

- ** 4. 131.** Moroni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, *inserire le seguenti:* , come modificato dal comma 1 del presente articolo.

- 4. 172.** La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e si applica comunque il quarto comma dell'articolo 48 dello Statuto come modificato dal comma 1 del presente articolo

- * 4. 53.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e si applica comunque il quarto comma dell'articolo 48 dello Statuto come modificato dal comma 1 del presente articolo

- * 4. 112.** La Commissione.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 sono costituiti, con la denominazione di Ufficio centrale circoscrizionale e di Ufficio centrale provinciale, rispettivamente, presso il Tribunale e presso la Corte di appello di Trento.

- ** 4. 54.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regio-

nale di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 sono costituiti, con la denominazione di Ufficio centrale circoscrizionale e di Ufficio centrale provinciale, rispettivamente, presso il Tribunale e presso la Corte di appello di Trento.

- ** 4. 113.** La Commissione.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Prima di procedere alle operazioni di cui alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, l'Ufficio elettorale circoscrizionale determina la somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n.2) del primo comma del medesimo articolo 15, ottenuti da tutte le liste nelle singole sezioni dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei. Determina conseguentemente la lista circoscrizionale che in tali comuni ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. Determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato di tale lista, limitatamente alla somma dei voti che ciascuno di essi ha ottenuto nelle singole sezioni dei predetti comuni e dispone la graduatoria dei predetti candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. Anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1995, n. 43, proclama eletto il candidato che precede tutti gli altri nella graduatoria. Qualora più liste circoscrizionali abbiano ottenuto la medesima cifra elettorale, proclama eletto il candidato che in queste liste ha ottenuto la maggiore cifra individuale. Modifica conseguentemente il procedimento di attribuzione dei restanti seggi circoscrizionali. A tal fine, con efficacia anche ai fini della determinazione di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1995, n. 43, sottrae alla cifra elettorale della lista circoscrizionale cui appartiene il candidato proclamato, come determinata secondo la lettera *a)* del terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, un numero di voti

pari alla cifra elettorale conseguita da quella lista nei comuni sopra indicati e diminuisce di una unità i seggi da attribuire alle liste circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1995, n. 43. Il seggio attribuito al candidato proclamato eletto è computato ai fini delle operazioni di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

* **4. 55.** Detomas, Boato, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Prima di procedere alle operazioni di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, l'Ufficio elettorale circoscrizionale determina la somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma del medesimo articolo 15, ottenuti da tutte le liste nelle singole sezioni dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei. Determina conseguentemente la lista circoscrizionale che in tali comuni ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. Determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato di tale lista, limitatamente alla somma dei voti che ciascuno di essi ha ottenuto nelle singole sezioni dei predetti comuni e dispone la graduatoria dei predetti candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. Anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1995, n. 43, proclama eletto il candidato che precede tutti gli altri nella graduatoria. Qualora più liste circoscrizionali abbiano ottenuto la medesima cifra elettorale, proclama eletto il candidato che in queste liste ha ottenuto la maggiore cifra individuale. Modifica conseguentemente il procedimento di attribuzione dei restanti seggi circoscrizionali. A tal fine, con efficacia anche ai fini della determinazione di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1995, n. 43, sottrae alla cifra elettorale della lista circoscrizionale

cui appartiene il candidato proclamato, come determinata secondo la lettera a) del terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita da quella lista nei comuni sopra indicati e diminuisce di una unità i seggi da attribuire alle liste circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1995, n. 43. Il seggio attribuito al candidato proclamato eletto è computato ai fini delle operazioni di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

* **4. 114.** La Commissione.

Al comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: È eletto con le seguenti: Nel limite del seggio riservato secondo quanto previsto dal presente comma, è eletto

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il nono periodo.

** **4. 56.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: È eletto con le seguenti: Nel limite del seggio riservato secondo quanto previsto dal presente comma, è eletto.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il nono periodo.

** **4. 115.** La Commissione.

Al comma 3, sostituire il decimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina del-

l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

* **4. 57.** (Nuova formulazione) Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, sostituire il decimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

* **4. 116.** La Commissione.

Sopprimere il comma 4.

** **4. 41.** Frattini.

Sopprimere il comma 4.

** **4. 60.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti fino alla data di entrata in vigore delle leggi provinciali previste dal citato

articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

4. 61. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire le parole: Nella Provincia autonoma di Bolzano *con le seguenti:* Nelle Province autonome di Bolzano e di Trento

4. 8. Mario Pepe, Pistelli.

Al comma 4, dopo le parole: Provincia autonoma di Bolzano *aggiungere le seguenti:* e nella Provincia autonoma di Trento

4. 5. Teresio Delfino, Volontè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione« .

4. 124 Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige (Trentino-Südtirol), sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ».

4. 132. Zeller, Caveri, Detomas, Brugger, Widmann.